



LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta da:

Avv. SERGIO ZUMBO

Presidente

Avv. GIUSEPPE EMMOLO

Componente

Avv. ILARIA ALFONSO

Componente

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO R.G. C.F.A. 1/21

ARJOLA DEDAJ

AVVERSO

LA DECISIONE N. 1/21 DEL TRIBUNALE FEDERALE FISPEP

- Con decisione n. 1/21 del 10 agosto 2021, pubblicata in data 10.08.2021, il Tribunale Federale Fispes, adito tramite il ricorso proposto dall'Atleta Paralimpica Sig.ra Arjola Dedaj ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di Giustizia FISPEP, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Di Domenico e Gianfranco Mobilio, si pronunciava sul ricorso dichiarandolo inammissibile, disponendo altresì che il contributo versato fosse incamerato dalla Federazione.
- All'esito della predetta decisione del Tribunale Federale, l'atleta Arjola Dedaj, tramite i suoi legali, presentava formale reclamo in appello alla Corte Federale di Appello (d'ora innanzi, per brevità, anche C.F.A.) presso la Segreteria degli Organi di Giustizia FISPEP, avverso la predetta decisione del Tribunale Federale nel procedimento iscritto al n.1/2021, censurando la declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento della delibera del Consiglio Federale n. 108, in data 27/07/2021 e della

conseguente lettera inviata in data 28/07/2021, prot. n. 382, con la quale alla ricorrente veniva revocata la convocazione per i “Giochi Paralimpici estivi Tokyo 2020”, disponendosi l’incameramento del versamento effettuato all’atto della produzione del ricorso, con richiesta di istanza cautelare ex art. 36 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Fispes ovvero, concludendo nel proprio reclamo di appello, in linea preliminare, segnalandone l’urgenza per la partenza prevista per il 18/08/2021 degli atleti, disporre la sospensione degli effetti della sentenza n. 1/2019 resa dal Tribunale Federale in data 10/08/2021 e, per l’effetto, della delibera n. 108/2021 del 27/07/2021 e della conseguente lettera inviata in data 28/07/2020 prot. n. 382, ai sensi dell’art. 40.4 del Regolamento di Giustizia FISPEs, disponendo l’inserimento della atleta Arjola Dedaj nella lista degli atleti della Rappresentativa di Atletica Leggera Paralimpica di Tokyo 2020; nel merito revocare, per tutte le ragioni innanzi espresse, l’indicato deliberato e ciò *sia* per i vizi formali eccepiti e rilevati, *sia* per la sostanziale natura disciplinare e/o ritorsiva dello stesso al di là dell’asserita ragione tecnica enunciata.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A sostegno della propria domanda, la sig.ra Arjola Dedaj, atleta paralimpica, affetta da cecità, che pratica la disciplina dell’atletica leggera nei 100 mt, 200 mt e salto in lungo nelle categorie T11, asseriva che, in data 08.07.2021 veniva inserita nell’elenco dei dieci atleti convocati, sei donne e quattro uomini, per i Giochi Paralimpici estivi Tokyo 2020; che, nella giornata successiva, in data 09.07.2021, la FISPEs, mediante mail inviata dalla sig.ra Giuliana Grillo, nel congratularsi per la convocazione ricevuta, invitava gli atleti convocati a redigere un modulo *on line* relativo alla compilazione di anagrafica e palmares da inserire negli archivi dei Giochi di Tokyo 2020; che, in data 28.07.2021 la ricorrente veniva resa destinataria, per conoscenza, di una lettera inviata alla sua società di appartenenza, GSD Non Vedenti Milano, con la quale si comunicava che, in

adempimento della Delibera n. 108, assunta dal Consiglio Federale, convocato d'urgenza in data 27.07.2021, a seguito delle valutazioni tecniche finali concertate dallo Staff Tecnico Nazionale, in previsione del prossimo svolgimento dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, era stata disposta la revoca dell'inserimento della stessa, congiuntamente all'Atleta Guida Andrea Rigobello, dalla lista degli atleti della Rappresentativa di Atletica Leggera Paralimpica, che parteciperanno a suddetto evento.

- Il tutto, affermava la ricorrente, poteva essere ricollegato a quanto accaduto in data 23.07.2021, quando veniva contattata telefonicamente dal Presidente della FISPE, dott. Sandrino Porru, che le chiedeva se vi fossero stati problemi con la Guida Sportiva.

- La Dedaj asseriva di aver chiarito che con la Guida Rigobello non vi erano stati mai problemi ma, purtroppo, lo stesso le aveva comunicato di essere in Francia e che, poi, sarebbe andato in ferie in Grecia per quindici giorni.

- Da ciò, nel colloquio con il Presidente, si discusse in merito alla possibilità della eventuale sostituzione della Guida Sportiva, dal momento che da un lato per ragioni logistiche non vi era stata la possibilità di un costante allenamento con la indicata guida, dall'altro perché il Rigobello le aveva comunicato, proprio nel periodo di opportuna intensificazione degli allenamenti in funzione della manifestazione olimpica, sarebbe stato assente fino al giorno 08.08.2021.

- A seguito del detto colloquio telefonico, la Federazione inviava in data 23.07.2021 una lettera, prot. n. 375, nella quale veniva assunto che nel corso del colloquio telefonico, l'atleta comunicava la sua indisponibilità a partecipare ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 con la guida sportiva Andrea Rigobello e precisava che le valutazioni dello Staff Tecnico Nazionale, che hanno determinato la sua proposta di convocazione, erano state effettuate sulla base delle prestazioni che la stessa aveva ottenuto proprio con la suddetta Guida Sportiva e che, a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni per le competizioni,

non esistevano i tempi tecnici necessari per effettuare diverse valutazioni delle performance con i supporto di altre eventuali Guide Sportive.

- Nella suddetta lettera, veniva chiesto all'atleta di comunicare la sua decisione di non avvalersi della Guida Sportiva Andrea Rigobello, in forma scritta e per il tramite della Sua società sportiva, entro le ore 10:00 di lunedì 26.07.2021.

- La ricorrente non rispondeva ritenendo di non dover rinunciare alla convocazione.

- In data 27/07/2021 il Consiglio Federale FISPES decideva, con Delibera n. 108, la revoca dell'atleta T11 Arjola Dedaj e dell'atleta guida Andrea Rigobello dalla rappresentativa di Atletica Paralimpica per i Giochi di Tokyo 2020. Decideva, altresì, l'inserimento nella rappresentativa dell'atleta Francesca Cipelli, in sostituzione dell'atleta Dedaj in coppia con l'atleta guida Andrea Rigobello, prendendo atto che spetta, esclusivamente alla figura del DT nazionale e allo staff tecnico, proporre, a suo insindacabile giudizio, la lista definitiva degli atleti, degli atleti guida e degli accompagnatori di pedana, da proporre al CF, deliberando, quindi, di revocare, come da insindacabile proposta del DT Duminuco del 27/07/2021, lo slot assegnata, con delibera n. 70 del 06/07/2021, all'atleta non vedente T11, Arjola Dedaj con l'atleta guida Andrea Rigobello.

- In data 28/07/2021 veniva trasmessa alla Dedaj comunicazione della revoca della stessa dall'inserimento nella rappresentativa FISPES di atletica leggera in una alla guida Andrea Rigobello *“giusta delibera n. 108, assunta dal consiglio Federale, convocato d'urgenza in data 27/07/2021, a seguito di valutazione tecniche finali concertate dallo Staff Tecnico Nazionale”*.

- Con ricorso *ex art. 36* del Regolamento di Giustizia FISPES - depositato in data 02.08.2021 - la sig.ra Arjola Dedaj, adiva il Tribunale chiedendo, previa sospensione, l'annullamento della delibera del Consiglio Federale n. 108 del 27.07.2021 e della conseguente lettera inviata in data 28.07.2021, prot. n. 382, con conseguente

reinserimento dell'atleta nella lista dei partecipanti ai Giochi Paralimpici estivi di Tokyo 2020.

- All'esito del reclamo di fronte al Tribunale Federale, lo stesso Organo di Giustizia Federale respingeva lo stesso per inammissibilità.

- Ricevuta immediatamente da parte dei legali della sig.ra Arjola Dedaj la memoria di appello avanti la C.F.A., e notificata dagli stessi ai soggetti controinteressati al procedimento, stante l'urgenza del ricorso, su richiesta del Presidente della Corte, veniva fissata udienza d'urgenza, ai sensi degli artt. 40-41 del R.G. Fispes, in data 14 agosto 2021, disponendo altresì l'abbreviazione del termine a comparire. Alla riunione comparivano gli Avv.ti Gianfranco Mobilio e Valeria Di Domenico per l'appellante. I predetti legali insistevano nella richiesta di annullamento della sentenza assunta dal Tribunale Federale di non accoglimento del ricorso per inammissibilità. Chiedevano che la Corte accogliesse la richiesta di annullamento della delibera n. 108/2021, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 27 luglio 2021, disponendo il reintegro dell'atleta Arjola Dedaj e dell'atleta guida Andrea Rigobello nella Rappresentativa FISPEs, disciplina Atletica Leggera Paralimpica, che prenderà parte ai Giochi Paralimpici Estivi IPC di Tokyo 2020. Motivavano la richiesta sul fatto che l'esclusione dell'atleta Dedaj fosse basata più su un fattore disciplinare che su una scelta tecnica; richiamavano, a tal proposito, le email intercorse tra il Tecnico Poletti e il Direttore Tecnico Duminuco, la telefonata fatta all'atleta dal Presidente Federale, Sandrino Porru e la comunicazione inviata dal Segretario Generale, Arianna Mainardi.

Sostanzialmente, in conclusione, si rifacevano al ricorso presentato alla medesima C.F.A. All'udienza del 14.08.2021, la Corte, sentite le parti, rinviava per la discussione e per la lettura del dispositivo alla data del 16.08.2021.

DECISIONE

Il ricorso è inammissibile e pertanto viene rigettato.

La scrivente Corte infatti ritiene che non vi sia giurisdizione alcuna in capo agli Organi di Giustizia Sportiva anzitutto in merito alla decisione di revocare una delibera del Consiglio Federale in quanto la revoca è un atto che non può essere assunto da un soggetto diverso da quello che lo aveva emesso.

Inoltre agli Organi di Giustizia Sportiva è precluso ogni potere di invalidare la delibera in questione poichè il merito del provvedimento attiene alla sostituzione della ricorrente con altra atleta. E ciò in quanto detto giudizio spetta al D.T. ed è valutazione insindacabile, a prescindere da qualsivoglia motivazione che possa averla determinata.

La questione pertanto è assorbente rispetto a tutte le altre.

In ogni caso nel ricorso presentato dalla ricorrente, i propri legali contestano la sentenza del Tribunale Federale laddove ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso sul presupposto dichiarato, nella motivazione, che ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Giustizia, al comma 2, *“Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alle legge, allo Statuto del CIP ed ai suoi Principi Fondamentali, allo Statuto ed ai Regolamenti Federali possono essere annullate su ricorso di un (1) componente assente o dissenziente del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti”*, di poi aggiungendo che *“il successivo comma 7 stabilisce l'applicabilità del ricorso de quo in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 33 comma 2 e 3, e che l'eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione, implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto”*, confutandone la non corretta applicazione, ovvero lamentando che le delibere del Consiglio Federale siano annullabili unicamente su ricorso dei componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei revisori dei Conti.

Ebbene, secondo l'intendimento della presente Corte Federale d'Appello, la norma appare chiara e avulsa da diverse interpretazioni. Pertanto, anche sotto questo profilo, il ricorso deve essere considerato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, e si conferma sul punto la precedente sentenza.

Tra l'altro, non si riscontra alcun vizio formale nella convocazione del Consiglio Federale e nella riunione del 27/07/2021.

Per concludere, la ricorrente invoca la revoca perché l'esclusione deriverebbe non solo da motivi tecnici ma anche disciplinari/ritorsivi. Ebbene, la Corte non può e non deve neanche decidere autonomamente su questi "giudizi" o eventuali comportamenti dedotti dalla ricorrente, in quanto detta decisione dovrebbe conseguire all'instaurazione di un procedimento disciplinare a seguito di una preventiva indagine da parte della Procura Federale.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dall'atleta Sig.ra Arjola Dedaj per i motivi sopra esposti.


- dispone che la tassa di € 300,00 sia incamerata nelle casse della Federazione;
- incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle parti tramite i loro difensori, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della FISPEs.

Così deciso in Roma, in data 16.08.2021.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Presidente


Avv.to Sergio ZUMBO



Estensore

Componente

Avv.to Giuseppe EMMOLO



Componente

Avv.to Ilaria ALFONSO

